

**Interpretazione - letterale - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 10/12/2024  
(Rv. 672980-01)**

Criterio letterale - Ulteriori canoni ermeneutici - Valutazione - Fondamento - Fattispecie

Nell'interpretazione del contratto il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, in un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, recante clausola "on claims made", la previsione contrattuale che subordina il pagamento dell'indennizzo, anche in relazione a fatti verificatisi anteriormente alla conclusione del contratto, alla condizione che la richiesta di risarcimento pervenga all'assicurato solo durante il periodo di vigenza del rapporto contrattuale, possa interpretarsi nel senso di parificare a tale richiesta l'avvenuta conoscenza, da parte dell'assicurato, dell'invio di un'informazione di garanzia in relazione al fatto dal quale origina la pretesa risarcitoria, fatta valere nei suoi confronti dopo il termine di vigenza del rapporto).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 31811 del 10/12/2024 (Rv. 672980-01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1362, Cod\_Civ\_art\_1363, Cod\_Civ\_art\_1365, Cod\_Civ\_art\_1366, Cod\_Civ\_art\_1367, Cod\_Civ\_art\_1369